

EM 1

EMENDAMENTO AL PDL XII/20

“Assestamento al bilancio 2023 - 2025 con modifiche di leggi regionali” e del relativo documento tecnico di accompagnamento

Dopo l'articolo 9 (Modifiche alla l.r. 31/2008 in tema di produzioni agricole biologiche) del PDL XII/20, “Assestamento al bilancio 2023 - 2025 con modifiche di leggi regionali” e del relativo documento tecnico di accompagnamento, si inserisce il seguente

Art. 9 bis (Modifiche all'articolo 26 della l.r. 26/1993)

1. L'articolo 26 della l.r. 26/1993 è sostituito dal seguente

Art. 26

“Detenzione ed uso dei richiami vivi per la caccia da appostamento”

1. In attuazione dell'art. 5 della l. 11 febbraio 1992, n. 157, sono consentiti l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili nonché il loro utilizzo in funzione di richiami per l'esercizio dell'attività venatoria.
2. Gli uccelli devono essere muniti di contrassegni inamovibili numerati, consistenti in anelli o fascette da apporsi al tarso, in materiale metallico, plastico o di altro materiale idoneo rilasciati dalla Regione e dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio, anche avvalendosi di enti o istituti ornitologici riconosciuti e di associazioni riconosciute dalla Regione Lombardia, dalle altre Regioni o dalle Province autonome, oppure a livello nazionale o internazionale.
A decorrere dalla stagione venatoria 2023/2024 l'anello, o la fascetta in plastica, rilasciato dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio è il solo ad avere valore legale per la legittima detenzione ed utilizzazione venatoria dei richiami vivi.
Fino al rilascio del nuovo contrassegno di cui al presente comma, per la legittima detenzione e l'utilizzo venatorio dei richiami fa fede il contrassegno inamovibile già apposto al tarso degli uccelli.
In riferimento a tutte le caratteristiche dimensionali del contrassegno inamovibile è riconosciuta una tolleranza non superiore a $\pm 10\%$ dei valori indicati nel provvedimento di cui al comma 3.
La medesima tolleranza è riconosciuta anche nell'ipotesi di usura dei contrassegni; le eventuali variazioni cromatiche non inficiano la legittimità degli stessi.
3. Le ulteriori caratteristiche tecniche dei contrassegni sono determinate con provvedimento della Giunta regionale.
La Giunta stabilisce, altresì, le modalità di consegna dei contrassegni inamovibili ai detentori ed agli allevatori di richiami che ne fanno richiesta, anche tramite l'avvalimento delle associazioni venatorie, associazioni ornitologiche, enti o istituti ornitologici, e gli incumbenti documentali relativi.
4. I contrassegni inamovibili possono essere sostituiti per ragioni di benessere animale a causa di lesioni insorte e per finalità terapeutiche, per intervenuto deterioramento o per esigenze di uniformazione dei contrassegni di individuazione dei richiami, su richiesta

- motivata e documentata del detentore, corredata di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, nell'osservanza delle modalità previste nel provvedimento regionale di cui al comma 3.
5. Fino al rilascio del nuovo contrassegno rilasciato dalla Regione Lombardia, qualora l'allevatore sia iscritto alla Federazione Ornicultori Italiani (FOI) oppure alla Associazione Manifestazioni Ornitologiche Venatorie (AMOV) o ad altre associazioni riconosciute dalla Regione Lombardia, dalle altre Regioni o dalle Province autonome, oppure a livello nazionale o internazionale, il contrassegno inamovibile di cui al comma 2 corrisponde a quello previsto dalle federazioni o associazioni ed il numero progressivo del soggetto allevato si identifica con quello assegnato dalle federazioni o associazioni stesse.
 6. La detenzione e l'uso dei richiami di allevamento di cui al comma 1 per l'esercizio dell'attività venatoria sono consentiti senza limitazioni di numero.
È consentito l'uso, ai fini dell'esercizio venatorio, del piccione forma domestica, del germano reale forma domestica e degli uccelli appartenenti alle specie cacciabili a fenotipo mutato per i quali non è richiesto alcun tipo di contrassegno inamovibile.
 7. Con provvedimento regionale è, altresì, disciplinato il possesso di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'art. 7, comma 5, della presente legge, consentendo ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. b), l'utilizzazione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità.
Ai cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo è consentito l'utilizzo di richiami vivi di cattura nel numero massimo di dieci unità.
Tali limitazioni numeriche non riguardano la stabulazione dei richiami appartenenti a più cacciatori contemporaneamente.
Per le specie di uccelli da richiamo la stabulazione, il trasporto e l'uso possono effettuarsi nella stessa gabbia tutto l'anno.
Gli anelli o le fascette identificative che legittimano il possesso e l'utilizzo dei richiami di cattura sono forniti dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio.
Le caratteristiche dei contrassegni inamovibili sono definite con apposito provvedimento regionale.
 8. È vietato l'uso di richiami vivi che non siano identificabili mediante contrassegno inamovibile numerato secondo quanto disposto nei precedenti commi.
 9. Al fine di garantire le condizioni rigidamente controllate previste dall'articolo 9, comma 1, lettera c) della Direttiva 2009/147/CE, è istituita presso la Giunta regionale la banca dati regionale dei richiami vivi di cattura e di allevamento appartenenti alle specie di cui all'art. 4 della l. 157/92 detenute dai cacciatori per la caccia da appostamento. La Giunta ne determina, altresì, le modalità di implementazione.
Nella banca dati confluiscono, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali:
 - a) i dati anagrafici relativi ai cacciatori che utilizzano, ai fini del prelievo venatorio, richiami provenienti da cattura o da allevamento;
 - b) i dati relativi alla specie e al codice identificativo riportato sul contrassegno inamovibile posto su ciascun esemplare di cattura, utilizzato da ciascuno dei soggetti di cui alla lettera a), ai fini del prelievo venatorio;
 - c) le quantità di richiami di allevamento distinti per specie utilizzati ai fini dell'esercizio venatorio.
 10. La Regione, e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio, esercitano i controlli sulle attività previste nel presente articolo.

2. Alle spese di natura corrente, derivanti dalle finalità di cui all'articolo 26 commi 2, 4, 7 e 9 della legge regionale n. 26/1993, si provvede incrementando di euro 100.000,00 per l'esercizio 2023 le risorse stanziata alla missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", programma 2 "Caccia e pesca", titolo I "spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023 - 2025 rese disponibili nell'ambito delle operazioni di equilibrio mediante riduzione di pari importo per il medesimo esercizio finanziario alla missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 3 "altri fondi", titolo I "spese correnti".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO-FINANZIARIA

La proposta di sostituzione dell'articolo 26 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 spiega la propria efficacia in ordine alla disciplina relativa alla detenzione ed all'uso dei richiami vivi per la caccia da appostamento, allo scopo di meglio esplicitare la normativa e di apportare alcune modifiche funzionali a raccordare il dato normativo con il suo risvolto applicativo sia con riferimento al fruitore della norma, sia in ordine all'interpretazione della stessa da parte dei soggetti dell'apparato amministrativo coinvolti.

La scelta dello strumento normativo dell'assestamento di bilancio affonda le radici in una duplice ratio. Una di matrice squisitamente pratica legata all'importanza della risoluzione dei nodi problematici di stampo amministrativo che la proposta di modifica va a sciogliere in vista dell'imminente inizio della stagione venatoria 2023/2024. L'altra si rinviene nella natura eminentemente finanziaria della variazione: la quantificazione globale attestata ad euro 100.000,00 viene calcolata sulla base del numero di richiami vivi presenti all'interno della Banca dati regionale (400.000) moltiplicata per il costo unitario degli anelli (euro 0,25 cad.).

I consiglieri regionali
Carlo Bravo (primo firmatario)

Bravo Carlo

Flor. M. (FLORIANO MASSARDI)

*Proseguo alla Segreteria
della U. C. S. n. 1
3/7/2023, h. 17.06*

Enrico Jolly